

RICHIESTA DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DI STIPENDIO/PENSIONE

Con la sottoscrizione del presente modulo, sono a richiedere a **IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.** con sede in Roma Via Venti Settembre n. 30, C.F. 00452550585, Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1, iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI 3263.1, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma (di seguito "**Finanziatore**"), la concessione di un finanziamento da restituirsì mediante cessione fino ad un quinto dei propri emolumenti o della propria pensione (di seguito "**Prestito**"). Il Prestito sarà disciplinato dalle condizioni contrattuali riportate nel presente modulo e, per quanto non previsto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito "**D.P.R. n. 180/50**"), dal regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 (di seguito "**D.P.R. 895/50**"), come successivamente modificati e/o integrati, dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile (di seguito "**c.c.**") ed art. 1198 c.c., ove applicabili.

CLIENTE		
COGNOME		
NOME		
C.F.		
NATO A	PR	DATA DI NASCITA
RESIDENTE A		
LAVORATORE DIPENDENTE PRESSO IL DATORE DI LAVORO O PENSIONATO BENEFICIARIO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO DALL'ENTE COSÌ COME INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE DALLO STESSO PRESENTATA (DI SEGUITO AMMINISTRAZIONE)		

PROSPETTO ECONOMICO							
N. RATE MENSILI:	IMPORTO RATA: €	TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.:	%	T.A.E.G.*:	%	T.E.G.**:	%
CLM	€	IMPORTO TOTALE DOVUTO O CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE)					
INT	€	TOTALE INTERESSI SCALARI CALCOLATI AL T.A.N.					
CNM	€	CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT)					
A	€	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA (SIP)	DOVUTI A RIMBORSO DEI COSTI E ONERI SOSTENUTI DAL FINANZIATORE PER L'ANALISI DELLA RICHIESTA DEL PRESTITO PROPEDEUTICI E FINALIZZATI ALLA SUA CONCESSIONE				
B	€	ONERI ERARIALI (TAX)	PER IMPOSTA DI BOLLO				
CT	€	COSTI TOTALI = A + B [SPESE ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) + ONERI ERARIALI (TAX)] I COSTI TOTALI SONO PAGATI DAL CLIENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO					
ITC	€	IMPORTO TOTALE DEL CREDITO [= CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) - COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL NETTO RICAVO DELL'OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI					
CTC	€	COSTO TOTALE DEL CREDITO [= INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL TOTALE DEI COSTI CHE IL CLIENTE SOSTIENE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO					

PER LA NATURA DEI COSTI DI CUI ALLA VOCE A E B DEL PRESENTE PROSPETTO ECONOMICO NONCHÉ PER LA LORO RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DEGLI ARTICOLI 2 E 11 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI		
TM	TASSO DI MORA	% APPLICABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
GARANZIA ASSICURATIVA	IL PRESTITO È GARANTITO, CON APPOSITE POLIZZE ASSICURATIVE, CONTRO IL RISCHIO VITA E – AD ESCLUSIONE DEL CLIENTE PENSIONATO – RISCHI DIVERSI DI IMPIEGO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DI DETTO ARTICOLO	
MANDATO DI PAGAMENTO	PER EFFETTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO/SALARIO/PENSIONE L'AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CLIENTE DIPENDE O BENEFICIA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SARÀ OBBLIGATA A NORMA DI LEGGE E PER VOLONTÀ DEL CLIENTE MEDESIMO A TRATTENERE MENSILMENTE DALLA SUA RETRIBUZIONE/PENSIONE L'IMPORTO DELLA RATA MENSILE COME SOPRA INDICATA, A COMINCIARE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE CONTRATTO, E COSÌ DI SEGUITO ININTERROTTAMENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO SINO AD ESTINZIONE DEL CAPITALE LORDO MUTUATO ED A VERSARE IL SUDETTO IMPORTO ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA SCADENZA DELLA RATA RITENUTA SUL:	

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI TRASPARENZA	
IL CLIENTE DICHIARA DI VOLER RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA:	
<input type="checkbox"/>	SU SUPPORTO CARTACEO (TRAMITE POSTA ORDINARIA ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO INDICATO)
<input type="checkbox"/>	IN FORMA ELETTRONICA (ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO ALL'INTERNO DEL MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO DM_MED_CRED)
LE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA NON INCLUDONO LA LETTERA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. A TALE RIGUARDO, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CLIENTE IN MERITO AL FATTO CHE IL FINANZIATORE COMUNICHERÀ LA PROPRIA ACCETTAZIONE O RIFIUTO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ART. 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. IN CASO DI UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, IL FINANZIATORE FARÀ RIFERIMENTO AI RECAPITI DICHIARATI DAL CLIENTE ALL'INTERNO DEL MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO (DM_MED_CRED).	

NOMINATIVO DEL SOGGETTO PREPOSTO ALL'OFFERTA (QUALORA PRESENTE)	
INTERMEDIARIO DEL CREDITO (IN CASO DI OFFERTA EFFETTUATA TRAMITE TALE SOGGETTO)	
SEDE	CODICE FISCALE
PER ULTERIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL'APPOSITA SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA (IEBCC)	
DATI IDENTIFICATIVI IN CASO DI OFFERTA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (OFFERTA FUORI SEDE)	
NOME COGNOME/DENOMINAZIONE:	N:

MODALITÀ DI CALCOLO DEL TAEG* E DEL TEG**

IL **T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)** È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI:

*

- 1) L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO;
- 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L'ANNO SIA BISESTILE O MENO;
- 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO;
- 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO

**

IL **T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE)** RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE NORME CONTRATTUALI

IL CLIENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI IN CALCE AL PRESENTE MODULO, CHE **DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA** A RIMBORSARE IL PRESTITO IN RATE MENSILI ALLE CONDIZIONI E MODALITÀ INDICATE. **IL CLIENTE DICHIARA** INOLTRE DI **NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ** DEI PROPRI EMOLUMENTI, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, **DICHIARA** ESPRESSAMENTE DI **VOLERNE LA REVOCA** OVVERO IL **RECESSO** CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI PRESTITO.

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI (ARTT.1341 E 1342 CODICE CIVILE)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.1341 COMMA 2 E DELL'ART.1342 C.C., IL CLIENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CLAUSOLE:

1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO; 2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI; 3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO; 4. COPERTURA ASSICURATIVA; 5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO; 6. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; 7. COSTITUZIONE VINCOLO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) O INDENNITÀ SIMILARI; 8. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE/PENSIONE E/O LIMITI DI TRATTENUTA; 9. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENZA E RICHIAMO ALLE ARMI; 10. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI 11. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI; 12. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI; 13. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO; 14. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI; 15. MOROSITÀ; 16. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE; 17. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; 18. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE; 20. RECESSO DAL CONTRATTO; 21. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO; 24. FACOLTÀ DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

IL CLIENTE DÀ ATTO CHE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:

- È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DELLA BANCA IN MERITO ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FINANZIAMENTO, ALLA SUA STRUTTURA E AI RISCHI CONNESSI;
- HA LETTO E PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E LE ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO;
- È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DEI COSTI AFFERENTI AL FINANZIAMENTO COSÌ COME RIPORTATI NELLA MODULISTICA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE;
- È STATA RICHIAMATA L'ATTENZIONE SULLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE DISCIPLINANO, IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, LA RIMBORSABILITÀ DELLE VOCI DI COSTO TRATTENUTE IN UNA UNICA SOLUZIONE ALL'ATTO DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
- È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE:
 1. GUIDA PRATICA DELL'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
 2. GUIDA DELLA BANCA D'ITALIA – IL CREDITO AI CONSUMATORI
 3. GUIDA DELLA BANCA D'ITALIA – LA CENTRALE RISCHI
 4. PROSPETTO TASSI EFFETTIVI MEDI GLOBALI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA (TEGM)
 5. INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (IEBCC)
 6. SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
 7. CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
- È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE:
 1. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
 2. ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO
 3. PIANO DI AMMORTAMENTO

ULTERIORI DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI DEL CLIENTE

IL CLIENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA, DICHIARA:

- SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE I DATI FORNITI, COMPRESA LA FINALITÀ DELLA RICHIESTA, SONO COMPLETI E VERITIERI E DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL **D.P.R. N. 445/2000**
- **DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEL FINANZIATORE**
- **DI NON AVERE SOTTOSCRITTO** ALCUN CONTRATTO O ALTRO IMPEGNO VINCOLANTE PRESSO ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI PER ANALOGHE RICHIESTE DI MUTUO
- **DI COMUNICARE ALLA BANCA EVENTUALI RICHIESTE DI FINANZIAMENTI FORMULATE AD ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI;** LA PRESENZA DI TALI RICHIESTE O LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE STESSE ALLA BANCA PUÒ COMPORTARE ESITI NEGATIVI SULL'ITER ISTRUTTORIO DEL PRESENTE MUTUO.

INFINE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA, IL CLIENTE AUTORIZZA

- LA BANCA A **TRATTENERE DAL NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO**, QUALORA FOSSE CONCESSO, GLI IMPORTI NECESSARI AD ESTINGUERE IL DEBITO RESIDUO DI EVENTUALI POSIZIONI DEBITORIE GRAVANTI SULLE PROPRIE SPETTANZE, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DI RICHIESTA

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
		↓

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO

Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione o pensione in base alle vigenti disposizioni di legge – a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 180/50 e dal regolamento esecutivo D.P.R. n. 895/50 – si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Finanziatore dell'importo del **Capitale Lordo Mutuato** (voce **CLM del Prospetto Economico**), che si obbliga a restituire mediante cessione "pro solvendo", con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c., di tante quote della sua retribuzione o pensione di importo pari alla rata del Prestito e per la durata dello stesso, uguali, mensili e consecutive, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi secondo il **Piano di Ammortamento**, allegato al presente contratto di cui fa parte integrante.

1.1. Le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal Cliente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa, considerata la natura pro-solvendo della cessione.

1.2. Il Prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (**T.A.N.**) a scalare mensile come indicato nel **Prospetto Economico**, per un importo totale di interessi come indicato alla voce **INT** dello stesso **Prospetto Economico**. Sul valore attualizzato, pari al **Capitale Netto Mutuato** (voce **CNM del Prospetto Economico**) del Prestito, sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento, eventuali prefinanziamenti concessi dal Finanziatore al Cliente durante la fase di istruttoria del Prestito, nonché gli importi indicati alle voci **A** e **B** del **Prospetto Economico**, relativi alle Spese Istruttoria Pratica (**SIP**) e agli Oneri Erariali (**TAX**), importi che sono versati dal Cliente al Finanziatore in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del Prestito.

1.3. L'esigibilità di ogni rata si intenderà posticipata laddove, in fase di notifica del presente contratto, l'Amministrazione dovesse comunicare al Finanziatore – ai fini dell'avvio delle trattenute – una decorrenza mensile posticipata rispetto a quella indicata nel **Piano di Ammortamento**, fermo restando, in ogni caso, il principio di maturazione delle componenti economiche del **Piano di Ammortamento** secondo le scadenze ivi indicate.

1.4. Se la data di erogazione del Prestito dovesse essere antecedente o successiva alla data di decorrenza delle trattenute così come indicata dall'Amministrazione in fase di notifica, saranno rispettivamente addebitati o accreditati, a valere sull'importo di cui al punto **1.2**, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del Prestito stesso sulle somme erogate al Cliente oggetto di anticipazione o posticipazione.

2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI

Il Cliente prende atto ed accetta che il netto ricavo dell'operazione, al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri prestiti, è quello indicato al **Prospetto Economico** alla voce **Importo Totale del Credito (ITC)**.

2.1. Il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che i costi indicati al **Prospetto Economico** alle voci **A** (Spese di Istruttoria Pratica – **SIP**) e **B** (Oneri Erariali – **TAX**) maturano interamente al momento della conclusione del contratto di Prestito.

3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO

Il contratto si intende concluso con l'accettazione da parte del Finanziatore della presente richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente. La lettera di accettazione o di rifiuto sarà trasmessa dal Finanziatore al Cliente mediante consegna a mani della stessa oppure, a discrezione del Finanziatore e previa comunicazione degli indirizzi di posta elettronica del Cliente: i) mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi inclusa la firma elettronica qualificata, come disciplinata dai successivi articoli), ii) tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente all'interno del modulo di domanda per la concessione di mutuo; iii) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal Cliente. Inoltre, l'accettazione della presente richiesta di finanziamento può essere formalizzata da parte del Finanziatore anche per fatti concludenti, tramite l'accredito dell'importo richiesto dal Cliente.

3.1. Se le modalità tecniche lo consentono, la presente richiesta potrà essere sottoscritta dal Cliente con l'utilizzo di firma elettronica, nelle sue diverse forme. In tal caso, il Cliente manifesta, tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica, la volontà di sottoscrivere digitalmente la presente richiesta e gli ulteriori atti per i quali il Finanziatore renderà disponibile tale servizio. La copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritta verrà messa a disposizione, in formato elettronico, nell'apposita area riservata predisposta dal Finanziatore a beneficio del Cliente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla documentazione relativa alle condizioni di utilizzo delle firme digitali.

3.2. Il Finanziatore non potrà procedere all'erogazione del Prestito, e quindi al versamento del netto ricavo al Cliente, fino:

- al buon esito delle attività di riverifica degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e della valutazione del merito creditizio al fine di evitare i rischi di sovraindebitamento del Cliente;
- all'ottenimento incondizionato da parte dell'Amministrazione dell'accettazione degli obblighi di cui ai punti **6** e **8**;
- al rilascio e alla validità della garanzia del Prestito prevista al punto **4**.

A tal fine il Cliente si impegna a consegnare, anche nel suo interesse, al Finanziatore i documenti che dovessero risultare necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

3.3. L'erogazione del Prestito avverrà entro **10 (dieci) giorni** dalla data di conclusione dell'ultima delle attività di cui al punto **3.2**.

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Il debito contratto con il presente atto è garantito, ai sensi della normativa sulla cessione del quinto (art. 54 D.P.R. n. 180/50) e dai relativi regolamenti attuativi, contro il rischio vita e – ad esclusione del caso in cui il Cliente sia pensionato - rischi diversi di impiego.

4.1. La copertura del rischio vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del Prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del Prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della polizza assicurativa, come indicati nella documentazione assicurativa consegnata al Cliente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio da parte dello stesso Cliente di dichiarazioni inesatte e/o reticenti sul suo stato di salute, così come la falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente per ottenere il Prestito, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

4.2. Al di fuori dei casi di invalidità della polizza assicurativa sopra elencati, in caso di decesso del Cliente, l'indennizzo liquidabile dalla compagnia assicurativa sarà pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data dell'evento di decesso come risultanti dal **Piano di Ammortamento** del Prestito. La compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al Finanziatore. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

4.3. In ipotesi di Cliente non pensionato, la copertura dei rischi diversi di impiego viene garantita da un'altra polizza assicurativa rientrante nel ramo assicurativo **credito**. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la **compagnia di assicurazione resterà surrogata** al Finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

4.4. Gli originali delle polizze assicurative ivi comprese le condizioni generali e specifiche di assicurazione di cui ai punti **4.1** e **4.3**, sono custoditi dal Finanziatore in quanto quest'ultimo è il contraente e il beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro. Il Cliente ha sempre il diritto di ottenere, previa richiesta scritta al Finanziatore, un estratto della documentazione assicurativa di pertinenza.

5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO

Per effetto della cessione di cui al punto **1**, l'Amministrazione dalla quale il Cliente dipende o percepisce il trattamento pensionistico sarà obbligata a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cliente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione/pensione l'importo della rata a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente contratto e così di seguito ininterrottamente per tutta la durata del Prestito sino ad estinzione del **Capitale Lordo Mutuato** (voce **CLM del Prospetto Economico**) ed a versarla entro il **5 (cinque) del mese successivo** a quello in cui si è verificata la scadenza della rata ritenuta nelle modalità indicate nel **Prospetto Economico**, salvo quanto diversamente previsto dalla legge (sia di rango primario, che secondario), dal punto **1.3** e dalle eventuali convenzioni stipulate tra il Finanziatore e l'Amministrazione. È facoltà del Finanziatore modificare unilateralmente e discrezionalmente, in qualunque momento, la modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto postale o bancario. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle trattenute e dei relativi versamenti saranno a carico del Cliente.

5.1. Il Cliente, ai sensi dell'art. 1462 c.c., si impegna a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse, fatta salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.

5.2. Il Cliente conferisce sin da ora mandato irrevocabile al Finanziatore, ai sensi dell'art. 1723 c.c., secondo comma, a richiedere ad altri istituti di credito e/o intermediari finanziari eventuali somme versate in eccedenza dall'Amministrazione a quest'ultimi, per il rimborso dei prestiti a suo tempo concessi da quest'ultimi al Cliente medesimo, che siano stati oggetto da parte del Finanziatore di estinzione anticipata ai fini della concessione del presente Prestito, per la copertura di eventuali ritardi e/o inadempimenti da parte dell'Amministrazione all'esecuzione degli obblighi da questa assunti ai sensi del presente contratto.

6. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nella sola ipotesi di finanziamento da restituirsì mediante cessione del quinto dei propri emolumenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e fatti salvi i diritti del Finanziatore di cui al punto 12, il Cliente autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione a trattenere, sull'ultima retribuzione ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto di cui al punto 7, l'importo del debito residuo calcolato a norma del punto 11 e ad effettuare il versamento di questo direttamente al Finanziatore. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione, risultasse insufficiente, salvo il diritto del Finanziatore di considerare il Cliente decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, di cui al punto 12, il Cliente autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

6.1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per effetto di maturazione del diritto a percepire la pensione da parte del Cliente, l'efficacia della cessione si estende di diritto, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 180/1950, sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidato al Cliente in conseguenza della cessazione stessa dall'Amministrazione dalla quale dipendeva e/o dall'ente pensionistico e/o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a:

- i. comunicare tempestivamente al Finanziatore il passaggio a quiescenza, affinché quest'ultimo possa inviare il conteggio relativo al presente contratto all'ente pensionistico di competenza;
- ii. non sottoscrivere altre richieste di finanziamento contro cessione del quinto ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 e/o concludere i relativi contratti che possano incidere e/o pregiudicare il corretto adempimento dell'obbligazione di rimborso da parte del Cliente o dell'ente pensionistico.

Inoltre, nelle ipotesi descritte al presente punto 6.1, l'Amministrazione dalla quale il Cliente dipende si impegna a comunicare tempestivamente l'esistenza del presente contratto di Prestito all'ente pensionistico e/o di assicurazione, affinché quest'ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 180/1950.

6.2. Rimane convenuto che la data di esigibilità delle rate del **Piano di Ammortamento**, successive alla data di cessione del rapporto di lavoro, viene differita al momento in cui l'ente pensionistico darà avvio alle trattenute. Il differimento della data di esigibilità delle rate determinerà l'accodamento di quest'ultime che saranno dovute dal Cliente al Finanziatore a partire dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal **Piano di Ammortamento**. In ogni caso, resta salva la possibilità per il Finanziatore di recuperare tali rate, anche nel corso dell'ammortamento del Prestito, mediante eventuali trattenute aggiuntive rispetto agli importi dovuti dal Cliente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Sulle rate oggetto di variazione dell'esigibilità, come disciplinato dal presente punto 1.3, saranno dovuti dal Cliente al Finanziatore interessi calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) per tutto il periodo del differimento del pagamento.

6.3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il Cliente, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla cassa pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Finanziatore il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta cassa pensioni.

6.4. In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce al Finanziatore mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso Finanziatore, ex art. 1723 c.c., secondo comma, ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà, inoltre, chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

7. COSTITUZIONE VINCOLO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) O INDENNITÀ SIMILARI

Per effetto della cessione di cui al punto 1, il Cliente non pensionato costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui lo stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione della presente richiesta, un vincolo a favore del Finanziatore a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo calcolato a norma del punto 11 in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del Prestito.

7.1. In forza del vincolo di cui al punto 7, il Cliente non pensionato, per tutta la durata del Prestito e fino alla sua completa estinzione, si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui all'art. 2120 c.c., comma 6, come modificato dalla Legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

7.2. L'Amministrazione da cui il Cliente non pensionato dipende, nonché eventuali fondi pensione a cui è stato devoluto il trattamento di fine rapporto ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cliente stesso.

8. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE/PENSIONE E/O LIMITI DI TRATTENUTA

Fatti salvi i diritti del Finanziatore di cui al punto 12 e ferme le pattuizioni relative alla copertura assicurativa, nel caso:

- i. in cui un'eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Cliente comporti, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 180/50, una diminuzione della quota trattenuta dall'Amministrazione su stipendio/salario/pensione rispetto alla rata del Prestito, ovvero;
- ii. si determini un superamento dei limiti previsti dal Titolo V del D.P.R. n. 180/50 e/o dall'articolo 545 e seguenti del codice di procedura civile che non consentano alla stessa Amministrazione di poter effettuare la trattenuta della rata del Prestito sullo stipendio/salario/pensione del Cliente ovvero consentano alla stessa di poterla effettuare in una misura ridotta;

il Prestito si intenderà prorogato per il tempo necessario all'estinzione del debito nei limiti in cui lo stesso Cliente permanga alle dipendenze dell'Amministrazione o risulti pensionato. In tal caso, gli importi oggetto di proroga dovranno essere maggiorati degli interessi calcolati al tasso annuo nominale **T.A.N.**

8.1. Qualora, per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita di validità della garanzia del Prestito prevista al punto 4), la proroga non possa essere applicata, il Cliente sarà tenuto a versare al Finanziatore, con le modalità che gli verranno comunicate, la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Finanziatore da parte dell'Amministrazione per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta sospensione o riduzione della rata, oltre alla maggiorazione per interessi di mora, con riferimento agli importi non versati secondo il **Piano di Ammortamento** originario, secondo quanto previsto al punto 15.

8.2. Con esclusivo riferimento ai pensionati, il Cliente autorizza, ai fini della proroga del Prestito, l'Amministrazione a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Finanziatore gli eventuali importi ancora dovuti al termine del **Piano di Ammortamento** originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del **Piano di Ammortamento** fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

9. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENZA E RICHIAMO ALLE ARMI

Laddove la retribuzione/pensione venisse erogata da una Amministrazione diversa da quella iniziale, durante il periodo di ammortamento del Prestito e fatti salvi i diritti del Finanziatore di cui al punto 12, il Cliente autorizza sin d'ora il Finanziatore a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione, perché questa operi sulla retribuzione/pensione ovvero sui compensi che a qualsiasi titolo verranno corrisposti, la ritenuta della suddetta quota mensile nonché quanto previsto al punto 5 sino alla totale estinzione del **Capitale Lordo Mutuato** (voce **CLM del Prospetto Economico**) ivi comprensivo di eventuali importi scaduti e rimasti insoluti presso la precedente Amministrazione. Agli effetti di quanto sopra detto, il Cliente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Finanziatore nonché all'Amministrazione originaria, perché questa possa inviare, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 895/50, a quella, ove assumerà servizio o da cui percepirà la pensione, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

9.1. Nel caso in cui il Cliente non pensionato passi alle dipendenze di altro datore di lavoro, il pagamento fino ad un massimo di **12 (dodici)** rate del **Piano di Ammortamento** viene differito in attesa che diventi efficace la notifica del presente contratto presso la nuova Amministrazione. In caso di buon esito della notifica, per effetto del differimento della data di esigibilità delle rate, quest'ultime saranno oggetto di accodamento e, pertanto, dovute dal Cliente al Finanziatore a partire dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal **Piano di Ammortamento**. In ogni caso, resta salva la possibilità per il Finanziatore di recuperare tali rate, anche nel corso dell'ammortamento del Prestito, mediante trattenute aggiuntive rispetto agli importi dovuti dal Cliente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Sulle rate oggetto di variazione dell'esigibilità, come disciplinato dal presente punto 9.1, saranno dovuti dal Cliente al Finanziatore interessi calcolati al tasso annuo nominale (**T.A.N.**) per tutto il periodo del differimento del pagamento.

9.2. In caso di richiamo alle armi del Cliente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cliente rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri enti e fondi pensione, incluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto per versarlo al Finanziatore.

10. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti effettuati dal Cliente, direttamente o per il tramite dell'Amministrazione o di terzi, saranno imputati dal Finanziatore ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c. e indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato dall'Amministrazione o dal terzo, secondo il seguente ordine: **1)** spese ed altri oneri legali, **2)** interessi moratori, **3)** interessi e oneri contrattuali scaduti, **4)** capitale scaduto.

10.1. In caso di estinzione di altre posizioni debitorie, il Cliente autorizza fin d'ora il Finanziatore a imputare i pagamenti pervenuti per il tramite dell'Amministrazione o di terzi a titolo di rimborso del presente Prestito, secondo l'ordine indicato al precedente punto, ancorché siano riferiti, su indicazione dell'Amministrazione o del terzo, alla decurtazione di altre posizioni debitorie estinte.

10.2. In caso di pagamento effettuato direttamente dal Cliente al Finanziatore a estinzione di altre posizioni debitorie, sarà onere del Cliente fornire tempestivamente al Finanziatore una diversa disposizione per gli importi residui. In mancanza, il Cliente autorizza fin d'ora il Finanziatore a imputare tali somme a decurtazione del Prestito.

11. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI

L'estinzione anticipata del Prestito, così come disciplinata dai successivi punti, si può verificare in due ipotesi:

- i. per volontà del Cliente che, ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.Lgs. n. 385/93, ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento e a sua discrezione il Prestito, in tutto o in parte, facendone richiesta scritta al Finanziatore;
- ii. per gli obblighi derivanti dal contratto e/o dalla legge.

In entrambi i casi di estinzione anticipata del Prestito, il Cliente, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale del Prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ivi compresi quelli moratori e gli ulteriori interessi di preammortamento non imputati in fase di erogazione del Prestito. In particolare, saranno addebitati o accreditati, a seconda dei casi, eventuali ulteriori interessi di preammortamento, calcolati secondo le modalità indicate nel punto 1.4, nei casi in cui la data di decorrenza delle trattenute dichiarata dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto, risultasse essere rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla data di effettivo inizio delle trattenute da parte dell'Amministrazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA PER VOLONTÀ DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-SEXIES DEL D. LGS. N. 385/93

11.1. Ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.Lgs. n. 385/93, qualora il Cliente eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente il Prestito, questi avrà diritto ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il **criterio del Costo Ammortizzato**, degli interessi e di tutti i costi compresi nel **Costo Totale del Credito** (voce **CTC del Prospetto Economico**), escluse le imposte come indicate alla voce **Oneri Erariali (TAX) del Prospetto Economico**. Parimenti, non sono oggetto di rimborso, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del Prestito, eventuali costi sostenuti e/o dovuti, in aggiunta a quelli già indicati alla precedente voce **TAX**, ai sensi del punto 14.

11.2. Per tale ipotesi, il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo (calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale (T.A.N.) delle rate scadute e non ancora pagate e di quelle non ancora scadute alla data di anticipato adempimento e detratti gli oneri non maturati a tale data), se la vita residua del Prestito è superiore a un anno, ovvero lo **0,5%** del medesimo importo se la vita residua del Prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro **10.000 (diecimila)**. L'indennizzo è dovuto per il recupero dei costi ed oneri sostenuti dal Finanziatore per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste al punto 4.

ESTINZIONE ANTICIPATA PER GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO E/O DALLA LEGGE

11.3. Sono considerate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di estinzione anticipata del Prestito per gli obblighi derivanti dal contratto e/o dalla legge: **1)** il decesso del Cliente, fermo quanto previsto dal punto 4; **2)** i casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine di cui al punto 12; **3)** il cambiamento di Amministrazione salvo quanto previsto al punto 9; **4)** la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal punto 4 e **5)** qualsiasi altro evento che non permetta la trattenuta della rata del Prestito sulla retribuzione/pensione del Cliente.

11.4. In tutti i casi di estinzione anticipata del Prestito in esecuzione degli obblighi contrattuali e/o derivanti dalla legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies del D.Lgs. n. 385/93. Pertanto, in tali ipotesi, il Cliente avrà diritto ad una diminuzione dei soli interessi (**INT**) in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il **Piano di Ammortamento**.

Tutti gli altri costi, diversi dagli interessi, compresi nel **Costo Totale del Credito**, ovvero le Spese Istruttoria Pratica (**SIP**) e gli Oneri Erariali (**TAX**) ai sensi del punto 14, come indicate nel **Prospetto Economico**, non verranno restituiti perché maturati interamente, ai sensi del punto 2, al momento della sottoscrizione del contratto di Prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE

11.5. Per estinzione anticipata parziale si intendono tutti quei casi in cui l'importo versato dal Cliente, o per suo conto da altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'Amministrazione), risulta essere inferiore a quello calcolato a norma del presente punto 11. In tutti i casi di estinzione anticipata parziale del Prestito, l'importo del debito residuo non estinto dovrà essere rimborsato dal Cliente, salvo i casi previsti ai punti 8, 9, e 12, secondo le scadenze previste nel **Piano di Ammortamento** originario del Prestito con una nuova rata che sarà determinata dal Finanziatore sulla base del tasso annuo nominale (T.A.N.).

11.6. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata parziale, sia conseguente all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 125-sexies del D.Lgs. n. 385/93, che per gli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge, il Cliente avrà diritto ad una diminuzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il **Piano di Ammortamento**, dei soli interessi (**INT**), essendo escluso, quindi, il rimborso degli altri costi indicati al punto 11.4, in quanto la durata residua del contratto di Prestito non risulterà variata in conseguenza dell'estinzione anticipata parziale dello stesso.

12. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI

Il Cliente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, oltre alle ipotesi previste all'art.1186 c.c., in caso di:

- i. cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro;
- ii. sospensione e/o di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/pensione;
- iii. inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 180/50 o di ritardo del versamento da parte della stessa anche di una sola delle rate pattuite, di sottoposizione dell'Amministrazione a procedure concorsuali;
- iv. dichiarazioni false e mendaci effettuate dal Cliente ai fini dell'ottenimento del Prestito.

Il Finanziatore, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la polizza assicurativa di cui al punto 4.

12.1. La mancata tempestiva comunicazione da parte del Cliente di qualsiasi informazione necessaria al Finanziatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio costituisce altresì causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine con gli effetti di cui al punto precedente.

12.2. Il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, al Finanziatore, l'importo calcolato a norma del punto 11 a seguito della decadenza del beneficio del termine e/o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati.

12.3. Il Cliente autorizza sin d'ora il Finanziatore ad agire direttamente nella procedura concorsuale per la liquidazione, nei limiti dell'importo calcolato a norma del punto 11, di qualsiasi somma ancora dovuta dall'Amministrazione al Cliente, in quanto vincolata, ai sensi dei punti 5 e 6, all'estinzione del Prestito, in caso di sottoposizione dell'Amministrazione a procedure concorsuali.

13. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO

Qualora, anche per effetto dei pagamenti effettuati dal Cliente ovvero per conto di quest'ultimo direttamente dall'Amministrazione in forza degli obblighi previsti dal presente contratto, il Finanziatore rilevi, sulla base dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui al punto 10, eventuali somme eccedenti rispetto a quelle dovute dal Cliente in adempimento delle obbligazioni connesse al rimborso del Prestito, le stesse saranno utilizzate secondo quanto stabilito nei successivi punti.

13.1. In via principale, in presenza di più rapporti di prestito tra il Cliente ed il Finanziatore, anche qualora siano stati oggetto di cessione ai sensi del punto 21 e per i quali il Finanziatore continua a gestire le attività di incasso e recupero, quest'ultimo, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C. o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dallo stesso Finanziatore, quest'ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione e/o del diritto di ritenzione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza

obbligo di preavviso e/o formalità.

13.2. In via subordinata, al netto di quanto eventualmente già compensato e/o ritenuto ai sensi del punto **13.1**, le somme eccedenti saranno oggetto di rimborso al Cliente. A tal fine il Cliente si impegna a comunicare per iscritto al Finanziatore, in fase di concessione del Prestito, le modalità di pagamento per l'accredito delle somme a lui dovute salva, in ogni caso, la facoltà per lo stesso Cliente di poter successivamente modificare tale modalità mediante invio al Finanziatore di apposita comunicazione scritta.

13.3. Qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare alcuna comunicazione ai sensi del punto **13.2** lo stesso Cliente autorizza, sin d'ora, il Finanziatore a poter effettuare il rimborso di dette somme eccedenti mediante bonifico bancario a valere, secondo l'ordine di priorità indicato, sulle seguenti coordinate bancarie (codice IBAN – International Bank Account Number): **1)** quelle eventualmente utilizzate dal Finanziatore per l'erogazione del Prestito, **2)** quelle relative ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti dal Cliente presso lo stesso Finanziatore, **3)** quelle eventualmente utilizzate dal Finanziatore ai fini della concessione di altri finanziamenti e/o per la gestione di altri rapporti con il Cliente.

14. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente contratto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione, sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale percepirà la retribuzione/pensione a trattenere la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da chi per esso. La trattenuta di tali spese, se non già ricomprese tra quelle previste alla voce **TAX** (Oneri Erariali) del **Prospetto Economico**, dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione/compensi cedibile.

15. MOROSITÀ

In caso di ritardo e/o mancato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti dal Cliente sugli importi scaduti ed impagati, in alternativa agli interessi contrattuali, gli interessi di mora calcolati al tasso indicato alla voce **TM** del **Prospetto Economico**, salvo, in ogni caso, l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge, qualora detto tasso risultasse superiore a tale limite. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare i diritti del Finanziatore di cui al punto **12**. In tal caso, il Finanziatore potrà, altresì, addebitare al Cliente moroso i costi e le spese per il recupero degli importi scaduti ed impagati nei limiti di quanto sostenuto.

15.1 Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le centrali rischi a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dall'Amministrazione le trattenute delle rate del Prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali. A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.

16. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE

COMUNICAZIONI DEL FINANZIATORE

Il Finanziatore fornisce per iscritto al Cliente, nella modalità da quest'ultimo scelta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sull'andamento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro **60 (sessanta) giorni** da quello del ricevimento delle comunicazioni.

16.1. Il Cliente può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione decorrono dalla ricezione della comunicazione. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio delle comunicazioni.

16.2. Ove non escluso dal contratto o dalla normativa tempo per tempo vigente, su richiesta del Cliente, le comunicazioni del Finanziatore possono essere effettuate mediante informativa resa disponibile all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio). In tal caso, resta inteso che, qualora il Cliente non dovesse effettuare alcun accesso nell'area riservata, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti.

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE

16.3. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, dirette al Finanziatore, vanno fatte pervenire presso la sede del Finanziatore agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria o certificata) o attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dal Finanziatore stesso. Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nell'apposita sezione del sito internet www.iblbanca.it. Il Cliente viene avvisato del fatto che le tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte del Finanziatore a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

17. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Il **Piano di Ammortamento** del Prestito è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. Nel **Piano di Ammortamento** sono indicati gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati nonché ogni altra informazione utile.

17.1. Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, previa richiesta al Finanziatore presentata a mezzo posta ordinaria, ulteriore copia del contratto aggiornato, ivi compreso il **Piano di Ammortamento**, con le condizioni economiche in vigore. Il Finanziatore invia, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, anche certificata, detta documentazione entro **60 (sessanta) giorni** dalla ricezione della richiesta.

17.2. Il Finanziatore avrà la facoltà di richiedere al Cliente gli oneri e i costi sostenuti per il recupero e l'invio della documentazione richiesta.

18. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE

Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'autorità giudiziaria competente per legge e saranno regolate dalla legge italiana.

18.1. Il Cliente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l'Amministrazione da cui attualmente percepisce o percepirà la retribuzione/pensione in futuro. Il Cliente dichiara, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa anticirrigaggio, che l'indirizzo di residenza fornito in sede di sottoscrizione della richiesta e indicato nel documento di identità è quello risultante dal registro dell'ufficio anagrafico competente. In caso di discordanza tra quest'ultimo e quanto dichiarato in sede di sottoscrizione della richiesta, il Cliente dichiara che la residenza effettiva corrisponde a quella indicata in epigrafe nel presente contratto.

18.2. Inoltre, il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa anticirrigaggio, a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione in merito alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione della richiesta di Prestito (indirizzo di residenza effettivo, cambiamento dell'Amministrazione ecc.). In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata e/o presso l'ultimo domicilio eletto.

19. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il Cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami sito in Roma, Via Venti Settembre n. 30 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): reclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

19.1. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine indicato, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); ogni informazione relativa alla procedura da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero su sito web del Finanziatore (www.iblbanca.it).

19.2. Ai sensi del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (di seguito "**D.Lgs. n. 28/2010**"), come successivamente modificato e integrato, le parti, prima di adire l'autorità giudiziaria, devono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it ovvero www.iblbanca.it.

19.3. Il Cliente e il Finanziatore, anche successivamente alla sottoscrizione del Prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario o in alternativa al Conciliatore Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

19.4. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto

dall'ordinamento.

20. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta al Finanziatore, secondo le modalità previste al punto **16.3**, entro **14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro **30 (trenta) giorni** dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

21. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il Finanziatore potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Il Finanziatore potrà dare comunicazione della cessione anche successivamente al perfezionamento della stessa. Il Cliente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. In caso di cessione del contratto si applica, ai fini della notifica della cessione al Cliente, quanto previsto al punto **18.1**.

21.1. Qualora, nonostante la cessione dei diritti derivanti dal presente contratto, il Finanziatore continui a svolgere nell'interesse dell'acquirente le attività di riscossione e gestione dei crediti ceduti, il Cliente autorizza sin d'ora il Finanziatore a procedere ad eventuali compensazioni di importi risultanti a credito e/o a debito su tale contratto ceduto con altre posizioni risultanti a credito e/o a debito relative rapporti di prestito dal Cliente stesso contratte con il Finanziatore che siano state a loro volta oggetto o meno di cessione a terzi.

22. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

Il Cliente può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte del Finanziatore sulle caratteristiche del Prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, presso le Filiali di IBL Banca o contattando il Servizio Clienti al numero verde indicato nel presente contratto.

23. PORTABILITÀ

Il Cliente ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra controparte, un nuovo prestito ad estinzione del presente contratto, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 c.c. (art. 120-quater D.Lgs. n. 385/93). La nuova controparte surrogata subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.

24. FACOLTÀ DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto il tasso di interesse.

24.1 Il Finanziatore comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di sessanta giorni ed indicandone la relativa decorrenza secondo le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 385/93 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione senza spese o altri oneri, in difetto, le modifiche si intenderanno accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione.

24.2 In caso di esercizio del diritto di recesso il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni concordate prima della modifica e fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, entro **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Finanziatore, il Cliente deve restituire il capitale residuo calcolato a norma del punto **11** e ad effettuare il versamento di questo direttamente al Finanziatore. In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

24.3 Le modifiche apportate in assenza del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 385/93, si considerano ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, inefficaci solo se risultano sfavorevoli per il Cliente.